

**OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 - Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. – revoca accreditamento ente “ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)”.**

**Il Direttore della Direzione  
“Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’Orientamento e la Formazione”**

su proposta del dirigente dell’Area Politiche per l’Occupazione e lo Sviluppo

**VISTO** il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53” e, in particolare, l’articolo 28, concernente “gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”;

**VISTO** il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico”;

**VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di istruzione;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”);

**PREMESSO CHE**, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;

**PREMESSO INOLTRE CHE**, l’art.15, punto 2 della Direttiva dispone che i soggetti accreditati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell’accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come previsto dalle tabelle operative;

**PRESO ATTO** dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOSERVICE spa, a seguito della domanda di accreditamento **definitivo** presentata dal soggetto **ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)**, in data **16/07/2009** con numero di riferimento **12241**;

**ACQUISITO** l'esito dell'audit in loco effettuato dalla Task Force SVILUPPO LAZIO in data **04/12/2009**;

**VISTA** la determinazione n D4273 del 21/12/2009 di accreditamento definitivo del soggetto **ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)** per la sede di Piazza Trieste, 7 - 04024 GAETA [LT];

**VISTA** la nota n. 17930 del 27/01/2011 con la quale l'ente **ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)** è stato invitato al caricamento, nel sistema Sac Portal, dei documenti scaduti entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di detta nota, pena l'avvio della procedura di revoca dell'accreditamento concesso con det D4273 del 21/12/2009;

**VISTO** l'elenco, inoltrato da Lazio Service S.p.A. in data 13/05/2011, riguardante gli enti che non hanno provveduto ad inviare telematicamente la documentazione aggiornata, in sostituzione di quella in scadenza, come previsto all'art. 15 punto 2) della D.G.R. 968/2007;

**VISTA** la determinazione n. B9130 del 29/11/2011 di sospensione dell'accreditamento notificata all'ente con raccomandata A.R. prot. n. 216822 del 06/12/2011 contestualmente all'apertura di un procedimento amministrativo dando un'ulteriore periodo di giorni 15 per l'inserimento dei documenti scaduti nel Sac Portal;

**PRESO ATTO** del persistente inadempimento del predetto Ente il quale non ha ad oggi ottemperato a tale invito;

**RILEVATO** che, ai sensi della DGR 968/2007, art 16, ultimo capoverso, la revoca dell'accreditamento non preclude la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza;

**RITENUTO**, pertanto, di dover revocare l'accreditamento del soggetto **"ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)** " in applicazione agli artt. 15 punto 2) e 16, della DGR 968/2007;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che s'intendono integralmente riportate:

1. di revocare al soggetto **"ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CABOTO" (P.IVA 90009250599)"** l'accreditamento concesso con determinazione n. D4273 del 21/12/2009 per la sede di Piazza Trieste, 7 - 04024 GAETA [LT];
2. di consentire, ai sensi dell'art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, la prosecuzione delle attività già finanziate fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it) (sito dedicato <http://sac.formalazio.it/login.php>) e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

IL DIRETTORE  
Elisabetta Longo